



FEDART FIDI • FEDERASCOMFIDI • FEDERCONFIDI • FEDERFIDI COMMERCIO • FINCREDIT CONFAP • CREDITAGRI COLDIRETTI • ASSCOOPERFIDI

Roma, 16 settembre 2014

Prot. n. 145/14

OSSERVAZIONI ED EMENDAMENTI PROPOSTI DA ASSOCONFIDI SUL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE RELATIVO ALLE "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari"

1. Premessa

"Le piccole e medie imprese (PMI) sono uno dei pilastri dell'economia dell'Unione Europea, tenuto conto del ruolo fondamentale da esse svolto nel creare crescita economica e garantire occupazione. La ripresa e futura crescita dell'economia dell'Unione Europea dipendono in larga misura dalla disponibilità di capitali e finanziamenti che permettono alle PMI dell'Unione Europea di realizzare gli investimenti necessari all'adozione delle nuove tecnologie e attrezzature occorrenti per accrescerne la competitività. Il numero limitato di fonti alternative di finanziamento ha reso le PMI dell'Unione Europea ancora più sensibili all'impatto della crisi bancaria. Risulta pertanto importante provvedere a colmare l'attuale lacuna in materia di finanziamento delle PMI e garantire un adeguato flusso di crediti bancari alle PMI nell'attuale contesto." (Cfr. Regolamento UE 575/13).

Alla luce di tale premessa ed in relazione al documento in consultazione pubblica sulle "Disposizioni di vigilanza per gli Intermediari Finanziari", Assoconfidi formula le seguenti osservazioni.

Come già evidenziato nella risposta alla prima consultazione, Assoconfidi manifesta un generale apprezzamento per gli sforzi prodotti nella redazione di tale testo, nel tentativo di voler tener conto della particolarità del sistema dei Confidi, inquadrabile certamente nell'alveo degli intermediari finanziari ma con specifiche caratteristiche sue proprie.

Al contempo, permangono tuttora alcune criticità che si ritiene opportuno evidenziare.

Si legge nella premessa del documento in consultazione che *"il nuovo testo conferma le principali scelte operate a suo tempo dall'Istituto di vigilanza e, in particolare, l'estensione della disciplina prudenziale delle banche agli intermediari finanziari, rilevando tuttavia che, tra i commenti ricevuti, molti riguardavano la richiesta di una declinazione più marcata del principio di proporzionalità. Pertanto la disciplina è stata resa*

più flessibile semplificando, in particolare, le regole organizzative per gli intermediari di minore dimensione e complessità”.

A conferma di queste criticità, si riscontra infatti un perdurante allineamento della normativa dedicata agli intermediari finanziari a quella destinata alle banche, con un ricorrente ricorso alla tecnica del rinvio alle disposizioni bancarie che comporta un progressivo allontanamento dai principi ispiratori della recente riforma del T.U.B. volti a riconoscere una maggiore specificità normativa per i Confidi.

Si ritiene infatti che la sostenibilità dei Confidi, sulla base del principio di proporzionalità, passi anche attraverso la definizione di una normativa di riferimento, in assenza della quale il sistema rischia di non essere in grado di proseguire la propria attività a supporto dello sviluppo delle imprese e nell'interesse del buon funzionamento del sistema finanziario.

Al contempo, se è vero che il principio di proporzionalità trova applicazione anche nelle regole semplificate ritagliate per la sottoclasse degli intermediari minori, appare fortemente limitativa la totale esclusione degli stessi Confidi da questa sottoclasse che meglio si adatterebbe proprio alle caratteristiche del sistema della garanzia collettiva dei fidi, volte a coniugare mutualità ed assenza di scopo di lucro.

In linea generale, Assoconfidi, pur condividendo l'obiettivo che traspare dal documento di revisione del quadro regolamentare dell'intermediazione finanziaria, guidato da principi di vigilanza non solo efficaci ma proporzionati ai rischi connessi all'attività dei vari intermediari, chiede che si tenga maggiormente conto dell'attività di garanzia collettiva prestata dai Confidi e che non venga confusa con quella prestata dagli altri soggetti che rilasciano finanziamenti sottoforma di garanzia. Il fine ultimo è quello di contribuire a sostenere nel tempo, ed in modo efficace ed efficiente, il “modello Confidi”.

Per una più agevole lettura del documento, tenuto conto del decreto che fissa il limite di soglia per l'attività rilevante ai fini dell'obbligo di autorizzazione/iscrizione all'Albo di cui all'art. 106 del T.U.B. tutt'ora in fase di definizione da parte del Ministero dell'Economia e Finanze, si evidenzia che le proposte tecniche verranno di seguito illustrate facendo riferimento, per comodità, ai Titoli, Capitoli e Sezioni del documento in consultazione.

2. Proposte di emendamenti elaborate da Assoconfidi

Sono nel seguito riportati i principali emendamenti che Assoconfidi ha formulato al documento in consultazione relativo alle “*Disposizioni di vigilanza per gli Intermediari finanziari*”.

* * * * *

Titolo II – Capitolo 2 (Esponenti aziendali)

Sezione II (Procedura di verifica)

Si chiede di prevedere l'esenzione dall'obbligo di verifica dei requisiti di onorabilità in capo agli enti pubblici, anche economici.

MOTIVAZIONE

Tale previsione di esonero è espressamente prevista nelle istruzioni di vigilanza per le banche (cfr. Titolo II, capitolo 1, sezione I, paragrafo 5.1.2).

* * * * *

Titolo IV (Vigilanza prudenziale)

Capitolo 5 (“Rischio di credito – metodo standardizzato)

Al capitolo 5 si ritiene necessario, come già segnalato nella risposta alla prima consultazione, mantenere l'opzione anche per l'adozione del metodo standardizzato semplificato quale metodo di calcolo del rischio di credito.

MOTIVAZIONE

L'impossibilità di applicare il metodo standardizzato semplificato, sino ad oggi utilizzato da un numero rilevante di Confidi, potrebbe determinare un aggravio nella valutazione delle ponderazioni. In alternativa, si chiede un congruo periodo di adeguamento.

* * * * *

Titolo IV (Vigilanza prudenziale)

Capitolo 7 (Tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM))

Parte 3 – Titolo II – Capo 4 CRR

Si propone, a termine di convenzione o prevedendolo esplicitamente quale condizione di delibera, che le tecniche di CRM acquisite dagli istituti eroganti possano essere trasferite pro quota in capo ai soggetti garanti (confidi).

Per avere la certezza del rispetto dei requisiti delle tecniche di CRM, si prevedrà la presenza di tale condizione, vale a dire che le garanzie acquisite devono rispettare tutti i requisiti previsti dalla CRR in tema di tecniche di attenuazione del rischio di credito, quale vincolo di validità della garanzia accordata.

MOTIVAZIONE

Il sistema di applicazione e riconoscimento delle tecniche di CRM prevede la possibilità che le stesse possano essere adottate dagli intermediari che hanno verificato (e dispongono) di tutti i requisiti previsti dalla normativa (es. Sez. 3 – Capo 4 – Titolo II – Parte III della CRR). A fronte di ciò, anche laddove l'operazione fosse garantita da un confidi vigilato, l'attenuazione del rischio di credito rimarrebbe totalmente in capo all'intermediario (es. Banca) che ha acquisito la CRM, ciò anche se – a livello convenzionale – le

garanzie acquisite sull'esposizione andassero anche a copertura (proporzionale) della garanzia concessa dal Confidi.

* * * * *

Titolo IV (Vigilanza prudenziale)

Capitolo 13 (Informativa al pubblico)

Parte 8 CRR

Pur mantenendo l'indirizzo ed il contenuto principale fornito dalla CRR, si chiede di poter fornire un sussidio organico per facilitare la redazione del documento nonché di prevedere, se possibile, una semplificazione delle informazioni dovute a fronte del più volte richiamato principio di proporzionalità (principio tra l'altro seguito nella redazione dell'ICAAP, ma non presente nell'informativa al pubblico).

MOTIVAZIONE

Rispetto alle attuali disposizioni (Circolare 216), il documento in consultazione fa pieno richiamo alla CRR, riducendo al minimo il contenuto delle disposizioni.

Nella CRR, a differenza dell'attuale circolare, viene richiesta una serie di informazioni, per lo più di carattere qualitativo e descrittivo, affatto mitigata da principi di proporzionalità. Inoltre viene completamente superato il precedente schema che, codificando l'informativa in "Tavole", conferiva una chiara lettura (omogenea e di scarsa interpretazione) che rendeva più fluida la redazione e l'eventuale comparazione dei dati tra i diversi intermediari.

* * * * *

Titolo IV (Vigilanza prudenziale)

Capitolo 14 (Processo di controllo prudenziale)

Sezione III (La valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP)).

Al punto 2. (La proporzionalità nell'ICAAP), nella "Sottoclasse Intermediari minori" sostituire le parole: "a 150 milioni di euro" con le parole "a 250 milioni di euro" o, in alternativa, inserire il seguente capoverso: "Rientrano nella sottoclasse Intermediari minori i confidi che svolgono esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi".

MOTIVAZIONE

A regime, qualora nel decreto ministeriale venisse confermata la soglia dei 150 milioni di euro di attività finanziaria utile ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 106 del T.U.B., i Confidi verrebbero automaticamente esclusi dalla possibilità di far parte della sottoclasse degli intermediari minori, considerato che, nel documento in consultazione, è fissato proprio a 150 milioni il limite massimo per poter rientrare in tale sottoclasse.

In alternativa, come già evidenziato nella risposta alla prima consultazione, ed in funzione del più volte richiamato principio di proporzionalità contemplato dall'art. 108, comma 6 del T.U.B., si auspica che i Confidi che svolgono esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi, vengano ricompresi nella definizione degli Intermediari minori.

Tali Confidi, infatti, sono generalmente caratterizzati da una *"complessità operativa, dimensionale e organizzativa ridotta"* rispetto alla generale platea degli altri intermediari finanziari, *nonché da una natura specifica dell'attività svolta"* (Cfr. art. 108, comma 6 del T.U.B.).

Si ritiene opportuno, quindi, che gli obblighi e le semplificazioni che derivano dall'appartenenza alla classe degli Intermediari minori, trovino un'applicazione proporzionata alla capacità dei Confidi.

* * * * *

Titolo VII (Consorzi di garanzia collettiva dei fidi)

Capitolo 1, Sez. III: (Operatività)

Si chiede di introdurre la definizione di "Attività non prevalente" quale attività di garanzia verso non soci e/o non consorziati.

MOTIVAZIONE

Si rende opportuno dare specifica e autonoma definizione del concetto di attività "non prevalente" oltre a quelli, già previsti, di attività prevalente e residuale definiti nello stesso Capitolo.

* * * * *

Titolo VII (Consorzi di garanzia collettiva dei fidi)

Capitolo 1, Sez. III: (Operatività)

Paragrafo 3 – (Attività connesse e strumentali)

Nell'ultimo paragrafo, dopo le parole: "...le prestazioni di servizi", si propone di aggiungere le parole: " alle imprese, incluse quelle non associate,".

MOTIVAZIONE

L'esclusiva prestazione di attività a favore delle imprese associate andrebbe riferita alle operazioni che comportano l'assunzione del rischio di credito, mentre la prestazione di servizi è *risk free*. L'estensione anche alle imprese inizialmente non socie consentirebbe di ampliare la platea associativa.

* * * * *

Titolo VII (Consorzi di garanzia collettiva dei fidi)

Capitolo 3 (Attività esercitabili e partecipazioni detenibili)

Si chiede di chiarire che ai Confidi non è preclusa l'attività di rilascio di garanzie volta a favorire la raccolta di risorse finanziarie private da parte delle PMI socie anche per il tramite di altri soggetti operanti nel settore finanziario, diversi dalle banche (ad es. SGR).

MOTIVAZIONE

Occorre definire il perimetro delle attività precluse. A tal fine, si ritiene opportuno che venga precisato che ai Confidi è consentito garantire l'emissione di strumenti di autofinanziamento delle PMI socie per diversificare la fonte dei loro finanziamenti dal sistema bancario. Attraverso un canale alternativo a quello bancario, le PMI possono così raggiungere una interessante platea di investitori privati.

* * * * *

Titolo VII – (Vigilanza Prudenziale)

Capitolo 1 (consorzi di garanzia collettiva fidi)

Sez. IV (Normativa applicabile ai confidi)

- Capitolo 12 ("Grandi esposizioni")

Sez. II Disposizioni specifiche

Par. 1 (Limite alle Grandi esposizioni)

Si rappresenta l'opportunità di inserire nelle Disposizioni di Vigilanza l'opzione per il calcolo delle grandi esposizioni verso intermediari banche e/o SIM analogamente a quanto previsto per le banche, ossia una soglia di valore assoluto pari a 150 milioni di euro al di sotto della quale l'esposizioni non sono considerate come fuori limite anche se superiori al 25% del PDV e che l'esposizione non deve in ogni caso superare il 100% del PDV.

MOTIVAZIONE

Nella Tavola 6.2, contenuta nella relazione sull'analisi di impatto allegata al documento, è prevista una deroga a quanto disciplinato nelle relative disposizioni di vigilanza in consultazione che riteniamo utile a salvaguardare i rapporti tra Confidi e intermediari in materia di grandi esposizioni.

* * * * *

NOTA: per il presidio di alcuni rischi, tra cui in particolar modo quello di liquidità, si auspica da parte della Banca d'Italia la predisposizione di un modello tipo che i Confidi possano utilizzare, al pari di quello predisposto per le banche. Un tale intervento consentirebbe anche di standardizzare le azioni ed i comportamenti in questo specifico contesto.